FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Politiche sociali. Nella «legge sul dopo di noi» disposizioni definite con atto pubblico

Trust per i disabili gravi, ritrasferibili i beni residui

Contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus

Angelo Busani

Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità: sono questi gli scopi che il legislatore ha inteso perseguire con la legge 22 giugno 2016, n. 112, intitolata «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con **disabilità grave** prive del sostegno familiare» ed entrata in vigore il 25 giugno, più nota con l'espressione riassuntiva di "**legge sul dopo-di-noi**".

Uno degli aspetti principali di questa nuova legge (come si sottolinea in una "prima lettura" di recente elaborata dal Consiglio nazionale del Notariato) è che essa intende, mediante agevolazioni fiscali (su cui si veda l'articolo qui sotto), favorire le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus.

Per ottenere tali benefici, la legge impone che l'istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario ovvero la costituzione del vincolo di destinazione siano stipulati nella forma dell'atto pubblico, nel contesto del quale occorre:

1. identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
2. descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali i predetti strumenti sono istituiti;
3. indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
4. indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
5. prevedere che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave;
6. prevedere che i beni siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali delle persone con disabilità grave;
7. individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore e i criteri per la sua sostituzione;
8. stabilire che il termine finale di durata sia la data della morte della persona con disabilità grave;
9. stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

A quest'ultimo riguardo, occorre sottolineare che i beni destinati (ovvero ciò che residua di essi) potranno essere ri-trasferiti ai soggetti che hanno stipulato l'atto ovvero essere attribuiti ad altri soggetti: infatti, i beni e i diritti originariamente vincolati possono essere sostituiti o trasformati in altri beni o diritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benefici fiscali. Sul patrimonio distaccato non si versa l'imposta di donazione

Separazione senza gravami

Sotto il **profilo fiscale**, la legge 112/2016 incentiva i diversi strumenti il cui utilizzo viene previsto dalla legge stessa al fine di realizzare la tutela dei disabili per il "dopo-di-noi". Sono previste:

1. una maggior detraibilità (pari a 750 euro) per i premi corrisposti in relazione a polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
2. l'esenzione dell'atto di separazione patrimoniale dall'imposta di donazione e l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale e di registro in misura fissa;
3. l'esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati;
4. una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati;
5. possibili agevolazioni Imu (condizionate al fatto che i singoli Comuni dispongano in tal senso).

Tra le norme agevolative, la previsione senz'altro più importante è quella in materia di **imposta di donazione**: infatti, mentre ordinariamente l'imposta si applica al momento dell'atto che comporta la separazione patrimoniale (in base al rapporto personale intercorrente tra il disponente e il beneficiario finale), la legge in esame prevede invece la totale esenzione dal tributo per i beni che sono conferiti nei trust, nei fondi speciali o che sono gravati da vincoli di destinazione.

A prima vista, l'impatto applicativo di questa norma potrebbe apparire non così rilevante se si tiene conto che la legge sull'imposta di successione e donazione ordinariamente prevede una franchigia di 1.500 euro per i trasferimenti a favore soggetti portatori di handicap.

Tuttavia, in caso di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione in funzione del "dopo-di-noi", il disabile non si configura quale beneficiario del trasferimento, avendo egli invero un diritto di assistenza e di cura, che il soggetto gestore deve realizzare utilizzando i beni vincolati; il che potrebbe in effetti far sorgere, nel sistema attuale, il dubbio se una tipologia di vincoli di questo tipo possa, o meno, beneficiare dell'applicazione della franchigia. Pertanto, la nuova normativa supera ogni problema sul punto mediante la previsione dell'esenzione, la quale permette di stipulare questi atti senza incidere sulle franchigie normalmente spettanti ai trasferimenti gratuiti tra il disponente e suoi beneficiari.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liquidazioni. Coefficiente a quota 0,750000

A giugno Tfr rivalutato ancora con il tasso fisso

Nevio Bia[illegible]
Pierpaolo Pe[illegible]

A giugno il **coefficiente** per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (**Tfr**) accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,750000**.

L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata va rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel nostro caso quello "senza tabacchi lavorati". In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la valutazione. Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr. L'indice Istat per giugno è pari a 99,9.

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2010 (base precedente era 1980 = 100). La differenza percentuale rispetto dicembre 2015, su cui si calcola il 75%, applicando il coefficiente di raccordo emanato dall'Istat (1,071) è -0,[illegible]. Pertanto il 75% è -0,004977. Il tasso fisso è pari ad 0,750. [illegible] quindi il 75% negativo (-0,004977), si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari al solo tasso fisso, ovvero 0,750.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sul netto importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con almeno 50 dipendenti che non ha adottato forme di previdenza complementare stabilito dal [illegible] articolo 1 della [illegible]007, il Trattamento maturato [illegible] lavoratori a [illegible] gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati: Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
19[illegible] Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	**8,391703**	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	**8,097845**	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	**7,935643**	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	**4,760869**	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	**5,319444**	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	**5,596916**	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	**6,387217**	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	**6,280239**	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	**6,032967**	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	**5,068057**	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	**4,491336**	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15 -12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	**4,542452**	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	**5,851768**	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	**3,422172**	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	**2,643947**	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	**2,626761**	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	**3,095745**	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	**3,538043**	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	**3,219577**	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	**3,504310**	196,116848	1,03504310	2,96146848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	**3,200252**	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	**2,793103**	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	**2,952785**	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	**2,747031**	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	**3,485981**	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	**3,036419**	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	**2,224907**	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	**2,935935**	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	**3,880058**	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	**3,302885**	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	**1,922535**	307,8215	1,019225	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	**1,500000**	313,938797	1,01500000	4,13938797
2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	106,5	0,0	0,000000	0,000000	0,125	**0,125000**	314,456220	1,00125000	4,14456220
Febbraio	15-2	14-3	106,8	0,0	0,000000	0,000000	0,250	**0,250000**	314,973644	1,00250000	4,14973644
Marzo	15-3	14-4	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	**0,375000**	315,491067	1,00375000	4,15491067
Aprile	15-4	14-5	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	**0,570093**	316,298635	1,00570093	4,16298635
Maggio	15-5	14-6	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	**0,765187**	317,106203	1,00765187	4,17106203
Giugno	15-6	14-7	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	**0,960280**	317,913770	1,00960280	4,17913770
Luglio	15-7	14-8	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	**1,015187**	318,141050	1,01015187	4,1814105
Agosto	15-8	14-9	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1	**1,280374**	319,238761	1,01280374	4,19238761
Settembre	15-9	14-10	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	**1,125000**	318,595608	1,01125000	4,18595608
Ottobre	15-10	14-11	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	**1,390187**	319,693320	1,01390187	4,19693320
Novembre	15-11	14-12	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	**1,375000**	319,630455	1,01375000	4,19630455
Dicembre	15-12	14-1	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	**1,500000**	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre 2015	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	**0,125000**	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	**0,250000**	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	**0,375000**	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	**0,500000**	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	**0,625000**	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	**0,750000**	323,298988	1,00750000	4,23298988

NOTE: (1)Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2)Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3)Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4)Nuova serie 1985 = 100. (5)Nuova serie 1989 = 100. (6)È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7)Nuova serie 1992 = 100. (8)Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015=100

Inps. Niente maggiorazione del 50% per gli accertamenti dopo il 24 settembre 2015

Contributi non versati, sanzioni ridotte

Maria Rosa Gheido

Dal 24 settembre 2015, con l'entrata in vigore del Dlgs 151/2015, alle **sanzioni** per l'**omesso versamento** dei **contributi** relativi ai lavoratori impiegati "in nero", non si applica più la maggiorazione del 50 per cento.

Con la circolare 129 di ieri l'Inps sottolinea che, per effetto dell'articolo 22 del Dlgs 151, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione sono quelle previste dall'articolo 116, lettera b) della legge 388/2000, ossia il 30% in ragione d'anno, con un massimo del 60% dell'importo dei contributi evasi.

La nuova disciplina si applica:

1. agli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24 settembre 2015, anche se evidenziano violazioni commesse antecedentemente;
2. agli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.

Qualora la maggiorazione fosse già stata applicata, le sedi dovranno provvedere al ricalcolo, limitandosi alla predetta sanzione del 30% annuo sugli importi contributivi evasi.

IL RIMEDIO

Se la maggiorazione è stata già versata può essere chiesto il rimborso tramite il cassetto previdenziale

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già versato la sanzione comprensiva della maggiorazione può richiedere il rimborso dell'importo di quest'ultima presentando l'istanza di rimborso tramite il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24". Per il diritto al rimborso opera la prescrizione decennale.

L'aumento del 50% delle sanzioni civili continua ad applicarsi agli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi entro il 23 settembre 2015, così come nessun rimborso è riconosciuto in caso di sentenza passata in giudicato.

Peraltro, nel riformulare il nuovo regime sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori subordinato senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, l'articolo 22 del Dlgs 151/2015 ha escluso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, per le violazioni riscontrate a far data dal 24 settembre 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA